



Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta n. 12

VERBALE N. 72 DEL 22/12/2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

ADUNANZA ordinaria - SEDUTA - di prima convocazione

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare "Armando Romagnoli", addì ventidue del mese Dicembre alle ore 18.00 previo invito consegnato a domicilio

Fatto l'appello nominale risultano

Cognome e nome	Pres	Cognome e nome	Pres
GOZZOLI GIANFRANCO	S	SOLA FRANCESCO	S
BIONDI SOFIA	S	PICCININI SABINA	S
BRIGHETTI LUCA	S	MONTAGUTI FABIO	S
VEZZELLI PAOLA	S		
SABBADINI DANIELE	N		
VACCARI ELISABETTA	N		
FORMENTINI ROBERTO	S		
BONI CRISTIANO	S		
TACCONI PAOLA	S		
ROSI LUCIANO	S		

Totale Presenti n. 11

Totale Assenti n. 2

Assessori esterni presenti: Sig.ri Giovanni Cavani, Francesco Zuffi.

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Sig. GALLETTI DOTT.SSA MANUELA.

In qualità di SINDACO il Sig. GOZZOLI GIANFRANCO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(GIANFRANCO GOZZOLI)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(GALLETTI DOTT.SSA MANUELA)

Si dà atto che nel corso della trattazione del punto n. 1 sono entrati i Consiglieri Sabbadini Daniele (Centro Sinistra per San Cesario) e Vaccari Elisabetta (Centro Sinistra per San Cesario.)

Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 01 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC): che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO IN PARTICOLARE i commi da 641 a 668, dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi, che definiscono la disciplina della tassa sui rifiuti; oltre ai successivi commi da 682 a 703 per la disciplina comune a IMU, TARI E TASI;

RICHIAMATO il comma 682, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui viene demandato al Regolamento comunale, da adottare ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo n. 446 del 1997, la l'applicazione della TARI con riferimento: ai criteri di determinazione delle tariffe, alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dei rifiuti, nonché alla disciplina delle riduzioni tariffarie ed eventuali esenzioni;

RICORDATO che il Comune di San Cesario sul Panaro con deliberazione di Consiglio 7 aprile 2014, n. 24 ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, successivamente modificato con delibere di Consiglio del n. 51 del 30/07/2014 e n. 98 del 17/12/2015 per la definizione degli aspetti del tributo suscettibili di regolamentazione comunale;

RICORDATO INOLTRE CHE:

- ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale è attribuita alla competenza comunale l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del medesimo decreto legislativo;
- il predetto art. 195, comma 2, lett. e), d. lgs. 152/2006 demanda allo Stato la definizione dei criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani attraverso l'emanazione entro novanta giorni di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, che ad oggi non risulta ancora emanato;
- stante la descritta situazione la disciplina a cui tutt'oggi fare opportuno riferimento per la l'individuazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è quella di cui alla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (così come altresì suggerito dal prototipo di regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) proposto dal Dipartimento delle Finanze);

RITENUTO pertanto opportuno riscrivere l'art. 4 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Comune di San Cesario sul Panaro con la richiamata delibera di Consiglio 7 aprile 2014, n. 24 e smi nonché



sostituire l'allegato A) al Regolamento medesimo che individua i criteri di assimilazione ispirandosi a quanto previsto al punto 1.1.1 della *Delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984*;

RIBADITO che il richiamato comma 682, art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, demanda al Regolamento comunale anche la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dei rifiuti;

DATO ATTO che le categorie di attività hanno lo scopo di rappresentare le tipologie di attività presenti sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno di inserire in corrispondenza della categoria tariffaria 1 una sottocategoria tariffaria "1 – A" denominata "scuole";

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001 che stabilisce che il termine: *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RITENUTO pertanto necessario adeguare il vigente Regolamento TARI con:

- la modificazione dell'art. 4 del *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* e sostituzione dell'allegato A) al medesimo Regolamento;
- l'aggiornamento dell'Allegato B) al *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti* dedicato alla definizione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dei rifiuti prevedendo la sottocategoria "1-A – Scuole";

VISTI i pareri favorevoli resi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267,

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione acquisito con verbale n. 4 del 17/12/2016, **allegato** alla presente deliberazione sotto la lettera **C**).

L'Assessore al "Bilancio, Cultura, Sport, Politiche Giovanili" Francesco Zuffi, cede la parola a Montanari Dott.ssa Debora (Responsabile del settore Finanziario) a che illustra all'assemblea il punto all'ordine del giorno;

PRESO ATTO altresì che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento trovasi registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 13	Voti a favore	n. 11 (Gozzoli, Biondi, Brighetti
Consiglieri votanti	n. 11		Vezzelli, Sabbadini, Boni,
Consiglieri astenuti	n. 2 (Piccinini, Montaguti)		Vaccari, Formentini, Tacconi,
Voti contrari	n. 0		Sola, Rosi)



DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modificazioni al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) contenute nel prospetto **allegato A**) e riportate nel testo coordinato del Regolamento di cui all'**allegato B**): entrambi gli allegati costituiscono parti sostanziali ed integranti della presente deliberazione.
2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1 gennaio 2017.
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Dopodiché, considerato che le modifiche apportate entreranno in vigore dal 1 gennaio 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal Presidente:

Consiglieri presenti	n. 13	Voti a favore	n. 11 (Gozzoli, Biondi, Brighetti
Consiglieri votanti	n. 11		Vezzelli, Sabbadini, Boni,
Consiglieri astenuti	n. 2 (Piccinini, Montaguti)		Vaccari, Formentini, Tacconi,
Voti contrari	n. 0		Sola, Rosi)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.



Art. 4	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1) Ai fini della gestione del servizio e dell'applicazione della tassa l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani opera sulla base degli art. 10 e ss del Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale di Modena (di cui all'Allegato A del presente Regolamento);</p> <p>2) Con riferimento ai criteri quantitativi l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani opera sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq *anno) approvato dal consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe</p>	<p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie;</p> <p>2. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.</p> <p>3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.</p> <p>4. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza, così come individuata nella delibera di approvazione delle tariffe.</p>

Allegato A)

Testo vigente	Testo modificato
<p>ALLEGATO A – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani</p> <p><u>Art. 10 - Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione</u></p> <p>1. Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 11 e 12, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie:</p> <p>a) rifiuti provenienti da attività commerciali;</p> <p>b) rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze;</p> <p>c) rifiuti da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza;</p> <p>d) rifiuti derivanti da attività sanitarie, conformemente alla specifica normativa vigente; per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, come definite all'art. 3 c. 1 lett. l del presente Regolamento, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da:</p> <p>I. laboratori;</p> <p>II. sale operatorie;</p> <p>III. ambulatori;</p> <p>IV. reparti di terapia intensiva o comunque soggetti ad isolamento;</p> <p>V. sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>VI. servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto V;</p> <p>e) rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, se prodotti all'interno del perimetro dell'area di espletamento del servizio, limitatamente:</p> <p>I. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;</p> <p>II. ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la</p>	<p>ALLEGATO A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani</p> <p>Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; - imballaggi primari - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e sughero, - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil - pelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi;

commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;

III. alle aree di ristorazione e/o pernottamento ed alle aree di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;

f) rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, con esclusione di norma dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, mentre sono sempre assimilati i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini ed aree scoperte operative, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, nei limiti di cui all'art. 12.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 11 - Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che:

- a) non sono classificati come rifiuti pericolosi;
- b) non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A (*);
- c) non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 12 - Criteri quantitativi di assimilazione

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle

- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa.

2. È facoltà della attività produttiva richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, laddove conformi ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11. Per tali casistiche il Regolamento di Tariffa prevederà specifiche modalità di tariffazione.
3. Ai fini dell'assoggettamento a tariffa delle strutture sanitarie, la superficie delle sale di cura e degenza che non rientrano nelle casistiche di cui al comma 1 dell'art. 10 lett. d) punto V (*) è computata nella misura del 20% della misura effettiva.
4. Alle strutture sanitarie si applicano coefficienti Kc e Kd omogenei in tutto l'ambito stabiliti dall'Agenzia coerentemente al DPR 158/99.

(*) Rif. Regolamento SGRUA ATO4.MO/ATERSIR

ALLEGATO B)

Testo vigente		Testo modificato	
Classe	Descrizione categoria	Classe	Descrizione categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
		1 -1A	Scuole
2	Cinematografi e teatri	2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4 A	Aree di campeggi, distributori carburanti	4 A	Aree di campeggi, distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari	5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni	6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante	7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo	9	Case di cura e riposo
10	Ospedali	10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali	11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito	12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli	16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie	23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria	24	Bar, caffè, pasticceria

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti	28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari	29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club	30	Discoteche, night-club